



COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 10/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici e questo giorno dieci del mese di Settembre alle ore 08:55 in Portoferraio, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale, convocata dal Presidente con avvisi in data 4.9.2014 prot. N. 23435 con la presenza dei seguenti componenti:

FERRARI MARIO	P	FORNINO VINCENZO	P
MARINI ROBERTO	P	ROSSI LUCIANO	P
BERTUCCI ADALBERTO	A	FASOLA FABIO	P
BERTI LAURA	P	PELLEGRINI COSETTA	P
ANSELMI ADONELLA	P	MAZZEI ALESSANDRO	P
NURRA RICCARDO	P	GIUZIO ANTONELLA	P
TAMAGNI LEONARDO	P	ANDREOLI PAOLO	P
CHERICI PATRIZIA	P	DEL TORTO ALESSIA	P
BRANDI LUISA	P		

Totale presenti	16
Totale assenti	1

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Alessia Del Torto.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele PINZUTI che redige il presente verbale.

La seduta è registrata con impianto di videofonoregistrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il D.L. 06 marzo 2014, n.16 convertito in Legge 68/2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni ai commi 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Richiamato il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n.214/2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 703 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art.13 del D.L. 201/2011 così come convertito dalla Legge 214/2011;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Rilevato come occorre, pertanto, determinare le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2014, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione 214/2011 e nella Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Dato atto che la determinazione delle aliquote d'imposta IMU è propedeutica alla determinazione del tributo TASI in relazione a quanto disposto dai commi 640 e 688 della citata legge 27 dicembre 2013, n.147;

Rilevato che, ai sensi del comma 707 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale, e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:

- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;
- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente;

Visto l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e alla L.147/2013 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

- **Aliquota ordinaria nella misura del 9,4 per mille;**
- **Aliquota ridotte per Abitazione principale accatastate nelle Cat. A/1. A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze: 4,00 per mille**

Considerato che l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire) del Comune di Portoferraio **è soggetta al pagamento dell'imposta con l'aliquota ordinaria** come determinato dall'art.9 bis della Legge n.80/2014 di conversione del D.L. n.47/2014;

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Visto l'art.53 comma 16 della Legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art.27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che i regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Dato che, attualmente, la data per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stata prorogata al 30.09.2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014;

Ricordato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Ritenuto indifferibile procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;

Visto l'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che testualmente recita:” A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Dlgs n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....”;

Dato atto che la presente deliberazione è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art.13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011 n.2011, così come convertito dalla Legge 214/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area 2, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta di delibera resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dai consiglieri scrutatori e proclamato dal Presidente:

- presenti 15 consiglieri oltre il Sindaco (16)
- votanti: 14 consiglieri oltre il Sindaco (15)

Voti favorevoli	n. 10	
Voti contrari	n. 5	(Pellegrini, Mazzei, Giuzio, Andreoli, Del Torto)
Astenuti	n. 1	(Berti)

D E L I B E R A

1) di approvare le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2014:

aliquota ordinaria nella misura del 9,4 per mille;

aliquota su abitazione principale Cat. A/1. A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze: 4,00 per mille;

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, verrà introitata all'apposita risorsa dell'esercizio 2014;

4) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante trasmissione telematica della deliberazione entro trenta giorni dalla data di esecutività della stessa, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella Legge n.214/2011;

5) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL n.267 del 18.08.2000.



Comune di Portoferraio

Proposta per il Consiglio Comunale
Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi e tariffe
Proposta N. 2014/28

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO
2014

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Regolarita Tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 22/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DONATI LUCA

Regolarita Contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 22/08/2014


IL RAGIONIERE CAPO
DONATI LUCA

DELIBERAZIONE N° DEL

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Alessia Del Torto



IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Pinzuti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,


ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Portoferraio,

27/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Cristina Gentini



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Portoferraio, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Cristina Gentini

Copia	Data	Note	Copia	Data	Note
Albo					
Area 1					
Area 2					
Area 3					
Segreteria D.G.					
Corpo VV.UU.					